

**Penale Ord. Sez. 1 Num. 20262 Anno 2020**

**Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE**

**Relatore: APRILE STEFANO**

**Data Udiienza: 08/06/2020**

### **ORDINANZA**

sui ricorsi proposti da:

CEMBROLA GIUSEPPE nato a MADDALONI il 09/09/1955

MELE GAETANO nato a CASERTA il 17/02/1984

MARAVITA MICHELE nato a CASERTA il 11/08/1987

SILVA DE ARAUJO SILAS nato il 09/09/1975

avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI

fissato il ricorso de plano

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;



## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23/03/2019, riducendo la pena inflitta a Giuseppe CEMBROLA, Silas SILVA DE ARAUJO, Gaetano MELE e Michele MARAVITA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 12, commi 1, 3, lett. a) e d), 3-*bis*, 3-*ter*, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1), 110, 112, primo comma, n. 1, 81 cpv., 319, 321 cod. pen. (capo 2), 110, 112, primo comma, n. 1, 81 cpv., 476, primo e secondo comma, 468, 479, 476, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 3).

2. Ricorrono Giuseppe CEMBROLA, Silas SILVA DE ARAUJO, Gaetano MELE e Michele MARAVITA, a mezzo dei rispettivi difensori, formulando quattro motivi comuni con i quali si denuncia:

- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, per il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e comunque per la diversa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 che la Corte avrebbe dovuto ritenere, nonché per il mancato assorbimento del delitto di falso nell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 (primo e secondo motivo);

- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze aggravanti del reato di cui al capo 1), nonché con riguardo al bilanciamento delle circostanze aggravanti (terzo e quarto motivo).

2.1. Giuseppe CEMBROLA, Gaetano MELE e Michele MARAVITA denunciano altresì la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della parte civile (quinto motivo).

2.2. Silas SILVA DE ARAUJO, con un quinto motivo, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errore materiale contenuto nella parte motivazionale della sentenza con riguardo alla pena concordata che risulta diversa da quella indicata nel dispositivo (quinto motivo).

3. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. — come modificato dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-*bis* cod. proc. pen.

3.1. Questa Corte ha chiarito, invero, che il ricorso per cassazione avverso tale categoria di sentenza è consentito solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ovvero per illegalità della pena, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019 (dep. 13/01/2020 ), Rv. 278170). In particolare, è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6 n. 41254 del 4/07/2019, Rv. 277196).

3.2. I motivi proposti dai ricorrenti, dunque, non rientrano nel novero dei vizi denunciabili con ricorso per cassazione e sono perciò inammissibili.

L'errore materiale di trascrizione riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, laddove si riportano le conclusioni delle parti in riferimento alla determinazione della pena (conclusioni che del resto risultano dal verbale di udienza), non ha influito in alcun modo sulla motivazione e sul dispositivo della sentenza, correttamente formulato; in ragione dell'inammissibilità del ricorso (art. 130, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), non può esserne disposta la correzione a cura di questa Corte, correzione che potrà essere eventualmente richiesta alla Corte d'appello di Napoli.

3.3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8 giugno 2020.

.....